



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

Via Salimmo 4 – 25056 Ponte di Legno (Bs)

c.f. 00649470176 p.i. 00574390985 Tel. 0364.929800 (centralino)

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2021

ABITAZIONE PRINCIPALE

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
Abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	esente	-----	
Abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	esente	-----	
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Ulteriori pertinenze della propria abitazione principale, nel limite massimo di 4 pertinenze indipendentemente dalla categoria catastale, considerando in tale limite il numero di pertinenze indicate ai punti precedenti	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO (utilizzati dal comodatario come abitazione principale)

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
Abitazione (escluse cat. A01-A08-A09) concessa in uso gratuito ad un familiare entro il primo grado (genitori/figli) + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza categoria C6 + una pertinenza di cat. C7 a condizione che: - sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; - il contribuente risieda nel comune di Ponte di Legno e - non possieda, oltre all'abitazione principale, altri appartamenti in tutto il territorio nazionale oltre a quello concesso in uso gratuito	4,6 ‰	3918	Riduzione della base imponibile del 50%
Ulteriori usi gratuiti di abitazioni (comprese quelle di categoria A01-A08-A09) e due pertinenze, indipendentemente dalla categoria catastale, a parenti in linea retta di primo grado (oltre quella del punto precedente) e di secondo grado	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
- Case e appartamenti per vacanze (ai sensi art. 26 e 38 LR 27/2015) se sono rispettate le condizioni di cui al Regolamento regionale di attuazione n. 7/2016, con un minimo di tre unità abitative, con periodi di locazione di durata minima di 3 giorni e durata massima 30 giorni, con l'utilizzo di almeno di 5 periodi all'anno, con tenuta di apposito registro da trasmettere all'Ufficio Tributi entro il 31 marzo dell'anno successivo - Residenze con diritto di godimento parziale (multiproprietà)	5,4 ‰	3918	A questa tipologia di immobili, nell'anno 2019 risultava applicata la TASI che ora è confluita nell'IMU
- Case e appartamenti per vacanze per le quali sia sottoscritta convenzione ai sensi del nuovo P.G.T., con un minimo di tre unità abitative - Bed & Breakfast con almeno tre camere ed un bagno ad utilizzo esclusivo dell'attività - Unità immobiliari destinate ad attività di "Albergo diffuso"	4,6 ‰	3918	A questa tipologia di immobili, nell'anno 2019 non risultava applicata la TASI

ALIQUOTE APPLICABILI NEGLI ALTRI CASI

Cat.	Descrizione	Multipl.	IMU al comune		IMU allo stato	
			ALIQ.	CODICE	ALIQ.	CODICE
A 01	Abitazioni di tipo signorile	160	11,4 ‰	3918		
A 02	Abitazioni di tipo civile	160	11,4 ‰	3918		
A 03	Abitazioni di tipo economico	160	11,4 ‰	3918		
A 04	Abitazioni di tipo popolare	160	11,4 ‰	3918		
A 05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	160	11,4 ‰	3918		
A 06	Abitazioni di tipo rurale	160	4,6 ‰	3918		
A 07	Abitazioni in villini	160	11,4 ‰	3918		
A 08	Abitazioni in ville	160	11,4 ‰	3918		

A 09	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	160	11,4 ‰	3918		
A 10	Uffici e studi privati	80	11,4 ‰	3918		
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	4,6 ‰	3918		
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi	140	4,6 ‰	3918		
B 02	Case di cura e ospedali	140	4,6 ‰	3918		
B 04	Uffici pubblici	140	4,6 ‰	3918		
C 01	Negozi e botteghe	55	4,6 ‰	3918		
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	11,4 ‰	3918		
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	4,6 ‰	3918		
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	11,4 ‰	3918		
D 01	Opifici	65	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 02	Alberghi e pensioni	65			7,6 ‰	3925
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65			7,6 ‰	3925
D 04	Case di cura e ospedali	65			7,6 ‰	3925
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65			7,6 ‰	3925
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65	azzerata			
-----	Beni merce (L. 160/19 art. 1 comma 751)	---	0,8 ‰	3939		
-----	Fabbricati rurali strumentali diversi dalla cat. D10 con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali	---	azzerata			
-----	Per una sola Unità Immobiliare ad uso abitativo di contribuenti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia (art. 1 comma 48 L. 178/2020): riduzione 50%	---	5,7 ‰	3918		
-----	Aree edificabili	---	11,4 ‰	3916		
-----	Aliquota ordinaria	---	11,4 ‰	3918		

Ai fini del calcolo dell'IMU le rendite dei fabbricati risultanti in catasto vanno rivalutate del 5%.

Il valore imponibile delle aree edificabili è costituito dal valore venale in comune commercio delle stesse.

In caso di **cessione della proprietà** (o del diritto reale che comporta il pagamento dell'IMU) l'intero mese è a carico del soggetto che detiene la proprietà per più giorni nello stesso mese. Il giorno dell'acquisto si considera a carico del compratore e qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del venditore, l'intero mese è carico del compratore.

L'**area fabbricabile** è considerata pertinenza del fabbricato solamente se risulta accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

NOVITA' 2021

L'esenzione dell'IMU per un'abitazione posseduta in Italia da cittadini pensionati iscritti all'AIRE è stata abolita.

E' prevista una riduzione del 50% per una sola abitazione (non locata o non concessa in comodato d'uso) posseduta nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti in Italia**, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. E' applicabile ad immobili di persone che hanno lavorato in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Per approfondimenti consultare la [L. 178/2020 art. 1 c. 48](#).

Per l'anno 2021 **non sono state riproposte** le esenzioni, stabilite in base ai codici ATECO, per le attività di bar, gelaterie, ristoranti, gestione di impianti sportivi stabilite dal *Decreto Ristori* (DL 137/2020 art. 9) per l'anno 2020.

VERSAMENTI

ACCONTO

16/06/2020: si versa quanto è dovuto per il primo semestre 2021, calcolato con l'aliquota dell'anno precedente.

SALDO

16/12/2020: totale dell'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate dal Comune per il 2021, dedotto quanto versato in acconto.

L'imposta non è dovuta quando il totale annuo non supera € 5,00 per singolo contribuente.

Il **codice ente** da indicare nel mod. F24 è **G844**.

ESENZIONI

Il costante evolversi della situazione pandemica ha portato il legislatore ad emanare una serie di disposizioni relative all'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 che riassumiamo nella pagina seguente (aggiornamento al 01/06/2021):

IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE ESENZIONI IMU 2021 DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID

Le esenzioni IMU per le **attività gestite in forma imprenditoriale** (così come precisato dalle FAQ del MEF del 04/12/2020) **da soggetti titolari di Partita IVA** dettate dall'emergenza Coronavirus per l'anno 2021 sono previste nella seguente normativa:

- [DL 104/2020](#) (Decreto Agosto) all'art. 78: dispone l'esenzione dal pagamento dell' IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche gestori delle relative attività;
- [L 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) all'art. 1 comma 599 lett. b): ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per il settore turistico relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) ed agli immobili ad uso agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, C.A.V, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- [L 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) all'art. 1 comma 599 lett. c): ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- [L 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) all'art. 1 comma 599 lett. d): ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- [L. 69/2021](#) (Legge di conversione del decreto Sostegni) all'art. 6-sexies prevede l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i titolari di Partita Iva al 23/03/2021, purché residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori ad € 10 milioni e che hanno avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al 2019. Il comma 2 prevede che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi IMU sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DI TUTTE LE ESENZIONI

I contribuenti, soggetti passivi IMU, che richiedono l'esenzione devono essere anche i gestori delle attività esercitate (ad eccezione degli stabilimenti balneari e degli immobili in categoria D in uso ad imprese che operano nei settori fiere e manifestazioni).

COME RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI

Per beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa è **obbligatorio** presentare la **Dichiarazione IMU 2021** (la cui scadenza è fissata per il 30/06/2022) nella quale devono essere riportati i dati catastali degli immobili per i quali si richiede l'esenzione, la partita IVA ed il riferimento alla normativa che prevede l'agevolazione. Inoltre, nei casi in cui è requisito indispensabile, il contribuente deve attestare di essere anche il gestore dell'attività esercitata negli immobili oggetto dell'esenzione medesima.

UFFICIO TRIBUTI